



REPUBBLICA ITALIANA

SENTENZA N. 957/2021
Depositata il - 1 DIC 2021
R.G. n. 533/20 Cron. n. 3446/21

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

La Corte, composta dai sigg. magistrati:

dott. Carlo Coco	Presidente
dott. Elena Vezzosi	Consigliere rel.
dott. Roberto Pascarelli	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n. 533/2020 R.G.L. promossa da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. anche quale
mandataria, di SCCI SPA, in persona del rappresentante legale pro tempore rappresentato
e difeso dagli avv.ti Renato Vestini, Anna Paola Ciarelli, Antonello Lamanna, Maria Lupoli
e Oreste Manzi

APPELLANTE

CONTRO

Cooperativa Produttori Romagnoli Avicoli - CO.P.R.A. SOC. COOP. AGRICOLA
(C.F. / P.I. 01785690403) con sede in Cesena (FC) loc. Calisese, Via Cavecchia n. 75, in
persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore sig. Marco Della Bartola,
rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Maria Dones

APPELLATA

per la riforma della sentenza n. 3/2020 (resa nelle cause n. 121/2016 RG a cui è stata riunita
la n. 775/17 RG) emessa dal Tribunale di Forlì, in funzione di Magistratura del Lavoro,
alle date del 17/01-15/07/2020, notificata a mezzo PEC in data 1/09/2020;

Oggetto: opposizione avvisi d'addebito

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come da ricorso in appello

Per l'appellata: come da memoria in appello

FATTI DI CAUSA

Con separati ricorsi ex art. 442 c.p.c. CO.P.R.A. Soc. Coop. Agricola impugnava avanti il Tribunale di Forlì – Sezione Lavoro, i seguenti avvisi di addebito:

- n. 345 2015 00012136 00 000 relativo al verbale unico di accertamento prot. I.N.P.S. n. 1300.17/06/2014.0097244 del 12.06.2014 notificato in data 21.01.2016 (giudizio n. 121/16 R.G. Lav.); - n. 345 2017 00009995 57 000 relativo al verbale unico di accertamento n. 32 00 000325640 Prot. I.N.P.S. n. 1300.10/11/2016.0348957 del 10.11.2016 notificato in data 18.11.2017 (giudizio n. 775/17 R.G. Lav.) chiedendo per entrambi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, declaratoria di nullità e/o l'annullamento con conseguente accertamento dell'insussistenza dei presunti diritti di credito, rispettivamente per €. 18.878,41= ed €. 312.329,03=, vantati da I.N.P.S. nei confronti della odierna appellata.

Esponenza la ricorrente che i predetti avvisi di addebito riguardavano "presunti contributi" "a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti" relativi al periodo "da 12/1996 a 12/2009" per il primo addebito ed al periodo "da 2005/3 a 2009/4" per il secondo e che gli stessi traevano origine dai summenzionati verbali di accertamento, oggetto di apposite impugnazioni in sede amministrativa mediante ricorso alla Commissione Centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati, rimaste tuttavia senza esito per decorrenza dei termini di cui all'art. 7 L. n. 533/1973.

Eccepiva CO.P.R.A. in entrambi i ricorsi innanzitutto l'illegittimità degli opposti avvisi di addebito laddove assumevano che la stessa non avrebbe avuto diritto a percepire le agevolazioni contributive per zone montane o svantaggiate di cui all'art. 9 L. n. 67/88 per i periodi di cui sopra.

Esponenza, a tal proposito, la odierna esponente come la richiesta avversaria fosse frutto di una mutata interpretazione in ordine ai presupposti necessari per l'ottenimento delle summenzionate agevolazioni avvenuta con il messaggio I.N.P.S. n. 008594 del 18.05.2012,

che avrebbe dovuto dispiegare i propri effetti unicamente pro futuro e non anche retroattivamente come ex adverso sostenuto.

Eccepiva infine l'intervenuta prescrizione del presunto credito invocato dalla odierna appellante per il periodo 1996-2006.

Nel merito contestava poi l'illegittimità della richiesta avanzata da I.N.P.S. a CO.P.R.A. di esibizione della documentazione relativa al suddetto periodo, essendo decorso ogni termine, sia civile che tributario, che imponesse all'esponente cooperativa di detenere e quindi produrre detta documentazione.

Da ultimo, rilevava poi l'erroneità degli importi asseritamente attribuiti a suo carico nonché, con riferimento all'avviso di addebito n. 345 2017 00009995 57 000, della tipologia ed entità delle sanzioni ivi comminate.

Si costituiva in entrambi i giudizi l'I.N.P.S. contestando integralmente quanto dedotto dalla cooperativa e chiedendo in via preliminare la revoca della sospensione dell'esecutività disposta dal Tribunale di Forlì.

In particolare, l'appellante assumeva la correttezza degli accertamenti svolti nei confronti di CO.P.R.A. e dunque la "non debenza" delle agevolazioni in precedenza percepite da quest'ultima.

Lamentava inoltre l'indebito comportamento, a suo dire, posto in essere dalla cooperativa per essersi rifiutata di fornire i documenti richiesti e necessari al controllo ispettivo.

Contestava altresì l'eccezione di intervenuta prescrizione dei crediti oggetto di contestazione assumendo che nei casi di specie si verterebbe in ipotesi di indebito oggettivo e dunque le relative azioni sarebbero soggette all'ordinario termine prescrizionale decennale e non a quello quinquennale ex adverso invocato, affermando in ogni caso la sussistenza di eventi interruttivi della prescrizione medesima.

Era disposta la riunione delle cause in oggetto e la causa era decisa con la sentenza n. 3/2020 emessa in data 17.01.2020/15.07.2020, che così disponeva ~~in dispositivo~~:
"dichiara l'insussistenza dei crediti dell'I.N.P.S. ed annulla gli avvisi di addebito opposti; condanna l'I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 9.000,00 per compensi ed in €. 86,00 per esborsi, oltre accessori di legge".

Propone appello l'Inps con quattro motivi [1.ERRONEA VALUTAZIONE DEL CASO SOTTOPOSTO AL SUO ESAME – ERRONEA VALUTAZIONE DI UN PUNTO

DECISIVO DELLA CONTROVERSIA – ERRATA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE, E SEGNOTAMENTE DELL’ART. 32, c. 7, D.L. N. 69/13 CONV. IN L. N.98/13 e COMMA 5, ART. 9, L. N. 67/88; 2. ERRATA VALUTAZIONE DEL MATERIALE PROBATORIO SOTTOPOSTO AL SUO ESAME E DEI FATTI DI CAUSA – ERRATA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’ ONERE DELLA PROVA - NECESSITA’ CHE LA PROVA IN ORDINE ALLA FRUIZIONE DEGLI SGRAVI VENGA OFFERTA DAL RICHIEDENTE; 3. ERRATA VALUTAZIONE DEI FATTI DI CAUSA – ERRATA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE (ART. 32, C.7-ter L. 9.8.2013, n. 98 (DI CONV.NE CON MODIFICAZIONI DEL D.L. 21.6.2013 N. 69 – CD. “DECRETO DEL FARE”); 4. INFONDATEZZA ED IRRILEVANZA SUL PIANO GIURIDICO DELLE ARGOMENTAZIONI SVOLTE IN SENTENZA IN ORDINE ALLA SOCCIDA MONETIZZATA – VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DELL’ART. 2170 C.C.IN MATERIA DI SOCCIDA MONETIZZATA]

Resiste la cooperativa COPRA chiedendo confermarsi la sentenza di cui è causa.

All’udienza del 18/11/2021 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’appello di INPS è in buona parte fondato e va accolto.

Va altresì dichiarata la prescrizione per parte del credito agito dall’Istituto.

La questione va anzitutto ricostruita in fatto.

La pretesa creditoria di cui all’ Avviso di Addebito n. 345 2015 00012136 00 000 Inps trae la sua origine, come già esposto, dal verbale di accertamento redatto da Personale di Vigilanza della Sede INPS di Forlì n. 000417907/DDL del 17/06/2014 (giudizio n. 121/16 R.G.), nel mentre l’Avviso di Addebito n. n. 345 2017 00009995 57 000 deriva dal verbale di accertamento redatto da Personale di Vigilanza della Sede INPS di Forlì n. 32 00 000325640 del 10/11/2016, notificato in data 18/11/2016.

Detto ultimo verbale costituisce una revisione in autotutela del Verbale Unico di accertamento e Notificazione n. 32 00 000325640 Prot. INPS.1300.20/03/2014.0099614 del 20/03/2014: tale rettifica in autotutela veniva disposta dal Direttore della Sede

provinciale a seguito della informativa dell'Ufficio Accertamento, Gestione del Credito e Verifica Amministrativa di Forlì, dal momento che in data successiva all'emissione del Verbale Prot. INPS.1300.20/03/2014.0099614 erano emerse ulteriori compensazioni effettuate dalla cooperativa CO.P.R.A., oltre a quelle già registrate nel verbale originario, tra le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e le somme a credito vantate dall'azienda per agevolazioni contributive ex lege 240/1984.

Quanto al verbale originario, dal quale è scaturito il nucleo del presente contenzioso, va detto che in data 30/05/2012 nell'ambito del "Progetto agricoltura regionale, cooperative legge 240/1984", disposto dalla Direzione Regionale INPS dell'Emilia Romagna al fine di verificare la spettanza dei benefici previsti dalla legge n. 67/1988, è stato effettuato dagli ispettori Inps un accesso ispettivo presso la cooperativa agricola CO.P.R.A.

Conclusi gli accertamenti, era accertata -tramite acquisizione ed analisi di cospicua documentazione- che parte delle uova conferite dai soci erano state acquistate sul mercato. Secondo la prospettazione del verbale, fatta propria da INPS, nessuna agevolazione può spettare per prodotti acquistati: poiché per la produzione di uova, non utilizza personale, ma investe capitali, il socio acquirente non ha diritto ad agevolazioni contributive per zone montane o svantaggiate, dal momento che la ratio della norma sopra riportata è quella di incentivare l'allevamento e la coltivazione in zone svantaggiate o montane, mentre l'acquisto di prodotti esula completamente da tale logica.

Va premesso, on riguardo al dato normativo, che la norma cardine nella presente vicenda fattuale è l'art. 32, comma 7-ter legge 9.8.2013, n. 98 (di conv.ne con modificazioni del d.l. 21.6.2013 n. 69 - cd. "Decreto del Fare"), norma (di interpretazione autentica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67) che, come è noto, con intervento di indubbio favore per le aziende del settore, ha previsto una serie di benefici in favore delle aziende del settore, in pratica estendendo le agevolazioni contributive previste per le prestazioni di lavoro svolte in aziende collocate in zone montane o svantaggiate anche nel caso in cui i prodotti conferiti sono stati ottenuti mediante contratti di soccida.

In particolare, con tale norma (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013), il legislatore ha introdotto importanti novità nella subiecta materia, stabilendo che:

“7-ter. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il pagamento dei contributi previdenziali e

assicurativi in misura ridotta è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Sono stati, quindi, introdotti sostanzialmente i seguenti principi:

- alle cooperative di trasformazione e loro consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, qualora le attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione avvengano in territori non classificati montani o svantaggiati ai sensi delle vigenti disposizioni, sono concesse le stesse riduzioni contributive di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche, spettanti ai soci che coltivano o allevano il prodotto in zone montane o svantaggiate e successivamente conferito alle cooperative medesime;
- la modalità di calcolo, ai fini della determinazione della misura delle riduzioni contributive spettanti alle cooperative, è definita secondo il metodo della proporzionalità tra quantità di prodotto coltivato o allevato dai singoli soci e successivamente conferito e quantità dello stesso prodotto effettivamente trasformato;
- ai fini della formazione della percentuale di contribuzione agevolata spettante alle cooperative concorre anche il prodotto coltivato o allevato dai soci che si avvalgano di eventuali contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del c.c. stipulati in zona di montagna o in zone svantaggiate;
- non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente all'entrata in vigore della norma interpretativa (disposizione quest'ultima (“Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”), successivamente dichiarata incostituzionale con sentenza C. Cost. n. 49/2019 del 15/3/2019).

Dando applicazione dei principi sopra enunciati al caso in esame -e partendo dall'esame del 2° e 3° motivo d'appello, che possono essere trattati congiuntamente in quanto relativi all'erroneo accertamento compiuto in fatto dal Giudice di prime cure, anche con riguardo al riparto dell'onere probatorio- si osserva come a seguito della ora descritta modifica del quadro normativo di riferimento, la Direzione di Sede di Forlì ha attivato le procedure di controllo di congruità delle operazioni di sgravio realizzate dalla Cooperativa attuale appellata, azionando i controlli di cui alla verifica ispettiva che è a monte del presente giudizio.

Va ulteriormente osservato che in materia di sgravi contributivi l'onere della prova è a carico del contribuente, come da principio più volte ribadito, in materia, dalla Suprema Corte (Sentenza n. 12228 del 2013), che ha avuto modo di affermare:

“Questa Corte Suprema ha già avuto modo di affermare reiteratamente il principio (cui deve darsi continuità) secondo cui, in tema di sgravi contributivi (e di fiscalizzazione degli oneri sociali), grava sull'impresa che vanta il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata, vale a dire il ricorrere dei presupposti fattuali in presenza dei quali possa ritenersi che, nel loro effettivo svolgimento, i rapporti lavorativi siano tali da consentire il beneficio in questione (cfr. ex plurimis Cass. n. 16351/2007, n. 29324/2008; n. 21898/2010; n. 6671/2012; n. 14205/2012, ecc.).

Non vi è dubbio infatti che il pagamento dei contributi sia obbligazione nascente dalla Legge, per cui spetta al debitore dimostrare il suo esatto adempimento, giusta il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 13533/2001, con la conseguenza che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale, come nella fattispecie) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in sia dedotto (come nella specie) non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”.

Fatte tali precisazioni di ordine generale, entrando nel merito dell'accertamento ispettivo, si osserva che -come si evidenzia chiaramente nel verbale- l'Istituto ha provveduto a negare gli sgravi in questione analizzando la documentazione proveniente dal ricorrente/appellato e, incrociandola ^{con} i dati in suo possesso e ha escluso, la quota di produzione di uova, per la quale il socio acquirente non utilizza personale, ma investe capitali, e per la quale, quindi, non può sussistere il diritto ad agevolazioni contributive per zone montane o svantaggiate. In particolare, l'Ispettore, ai sensi della norma sopra riportata ("anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo del codice civile"), ha ritenuto che i conferimenti derivanti da contratti di soccida stipulati tra il socio (soccidante) ed un soggetto terzo (soccidario) diano diritto alle agevolazione ex lege 67/1988, e pertanto su tali conferimenti non è avvenuta nessuna contestazione da parte di INPS.

Negli allegati 1 e seguenti del Verbale originario Prot. INPS.1300.20/03/2014.0099614 sono indicate le percentuali derivanti dalla suddivisione dei conferimenti nelle tre zone tariffarie: dalle tabelle si può notare che i conferimenti derivanti da produzione diretta e da contratti di soccida sono stati conteggiati nelle zone svantaggiate o montane, gli acquisti, invece, sono stati spostati in zona non agevolata.

Le valutazioni dell'INPS sul punto sono corrette.

È erroneo stabilire che un'impresa che acquista sul mercato quote di un determinato prodotto possa beneficiare di agevolazioni contributive che sono per legge collegate all'attività di allevamento/coltivazione di quel determinato prodotto ("in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci").

Per altro aspetto, la Ditta opponente non ha in alcun modo assolto al proprio onere probatorio di dimostrare l'effettiva spettanza degli sgravi che la stessa ha proceduto indebitamente ad attribuirsi (mediante compensazioni o auto-riduzioni).

Le conclusioni cui è pervenuto il primo Giudice risultano frutto di una erronea ed incompleta valutazione del complessivo materiale probatorio sottoposto al suo esame ove lo stesso afferma che "...4.2.1. In mancanza di indicazioni di segno contrario deve ritenersi che essi fotografino il contenuto dei fogli riepilogativi cui si fa cenno a p. 1 del verbale, senza rappresentare pertanto la rielaborazione finale della situazione come ricostruita ex post in sede ispettiva.

I prospetti, che recano la denominazione dei soci interessati, evidenziano in modo inequivoco che tutti i conferimenti effettuati con prodotti provenienti da zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate derivano da produzione propria dei soci conferenti o dall'utilizzo di contratti di soccida. Deve pertanto ritenersi che l'I.N.P.S., nell'affermare che "i funzionari verbalizzanti hanno avuto in visione la documentazione richiesta, comprensiva degli elenchi riepilogativi dal 2007 al 2011, libro dei soci, ed hanno individuato un gruppo di produttori, soci o associati a soci della cooperativa con contratti di soccida, da visitare....[omissis]", abbia voluto far riferimento alla soccida, situazione che non va ricondotta alla compravendita (sia pure a considerare la componente eventualmente monetizzata) e che, come si è visto, non viola la disposizione attributiva delle agevolazioni contributive".

Di fatto, non è in discussione in causa -e nemmeno da parte di INPS nel verbale ispettivo- l'astratto diritto della società appellata alle agevolazioni di cui alla norma citata, ma le modalità con le quali la ditta perviene ai risultati di esenzione contributiva.

L'oggetto dell'accertamento è costituito, infatti, dalla produzione di uova da parte di aziende agricole terze rispetto alla COPRA: le stesse sono risultate legate ai soci COPRA in forza di rapporti di compravendita o di soccida.

In particolare -giusta l'innovazione contenuta nel Decreto legge 21 giugno 2013, n.69, convertito in legge 9 agosto 2013, n.98 di cui supra si è già dato conto - gli sgravi sono ora estesi alle cooperative non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in relazione ai prodotti conferiti:

- dai soci operanti nelle predette zone montane e svantaggiate;
- nel caso in cui i soci ottengono prodotti conferiti mediante contratti di natura associativa (ad esempio la soccida).

La norma (il citato art. 9 della legge 11 marzo 1988, n.67) prevede infatti, che alle aziende agricole operanti in zone classificate dall'Istituto quali svantaggiate e montane spettano riduzioni contributive, nella misura rispettivamente del 68% e 75%, dei contributi versati per i lavoratori dipendenti assunti dalle stesse.

In virtù di quanto sopra esposto, tali agevolazioni spettano anche alle cooperative agricole come dalla legge 15 giugno 1984, n.240, che pur non trovandosi in zone oggetto di

riduzione contributiva trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici provenienti da zone classificate quali svantaggiate o montane.

Pertanto, il presupposto per la verifica della spettanza o meno dei benefici previsti dalla norma non è rappresentato dal luogo nel quale questi prodotti vengono trasformati, manipolati o commercializzati, ma dalla loro provenienza.

Il beneficio viene concesso proporzionalmente alla quantità di prodotto coltivato o allevato, in zone svantaggiate o montane, dai propri soci.

Lo stesso viene riconosciuto anche in presenza di contratti agrari di natura associativa (come ad esempio i contratti di soccida) i cui prodotti conferiti alla cooperativa provengano da zone svantaggiate o montane.

Dalla disamina documentale sulla Cooperativa compiuta dagli ispettori, è emerso, però, che gran parte degli allevamenti non era in conduzione diretta dei soci ma in capo a terze aziende agricole legate ai singoli soci in forza di contratti di compravendita o soccida stipulati nei vari anni.

Per i casi di soccida si trattava di aziende che mettevano a disposizione i fabbricati destinati alla produzione di uova e la manodopera occorrente per lo svolgimento di tale attività (soccidari), laddove i soci (soccidanti) fornivano le galline da allevare, i mangimi e quanto altro occorre.

La CO.P.R.A. ha ritenuto di aver diritto alle agevolazioni contributive previste per le zone montane dal 1996 al 2011 e a tal fine ha presentato richieste che hanno dato corso, nel tempo, a rimborsi e compensazioni che si è, poi, provveduto a recuperare con il verbale ispettivo e ad ingiungere con gli opposti avvisi di addebito.

Tuttavia l'azienda, come dimostrato dagli Ispettori verbalizzanti ha ommesso di comunicare e rendere evidente la tipologia, adottata sul piano contrattuale per il conferimento delle uova e per l'allevamento delle galline ovaiole.

La disamina dei riepiloghi utilizzati per la richiesta di agevolazioni degli anni 2007-2011 ha consentito di distinguere fra i vari conferimenti del prodotto, tra quello acquistato e quello prodotto direttamente o tramite contratti di soccida.

Per quanto attiene al conferimento di prodotto acquistato da soci sul mercato occorre ribadire che all'attività di allevamento e produzione di uova "acquistate" provvede con il proprio lavoro il venditore, che è estraneo al rapporto societario con CO.P.R.A. e intrattiene

esclusivamente un contratto con il socio della stessa. Considerato che “un certo numero di soci conferitori di prodotti agricoli, anziché provvedere in maniera diretta all'allevamento avicolo, acquista uova”, per questi sono assenti i requisiti per i benefici contributivi previsti dall'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e non può essere riconosciuta la riduzione contributiva, perché non svolgono attività agricole o attività connesse o complementari di questa o attività di trasformazione, manipolazione di prodotti zootecnici.

Di conseguenza non è stato, né è possibile riconoscere le agevolazioni a soci della CO.P.R.A. e alla medesima cooperativa in quanto l'attività agricola è svolta da altri soggetti.

L'iter logico-giuridico seguito dagli ispettori verbalizzanti appare pertanto corretto ed immune da censure e il Tribunale di Forlì ha omesso nel concreto di considerarlo.

I due motivi vanno pertanto accolti.

Anche il quarto motivo¹ introdotto da INPS è accoglibile.

Il primo Giudice riproduce in sentenza (punto 4.1.1., pp.4-6) il ragionamento svolto dal Tribunale di Ravenna nella sentenza del 20.6.2019 n. 186 in punto soccida monetizzata giungendo alla conclusione della ritenuta erroneità del recupero contributivo operato da Inps.

L'assunto in sentenza risulta, però, del tutto inconferente, in quanto, per come chiarito in sede di verbale ispettivo qui non si fa questione di soccida monetizzata, né si perviene ad alcun recupero relativamente a tale tipologia contrattuale.

Infatti nel calcolo delle percentuali necessarie per determinare l'importo delle agevolazioni spettanti per ogni singolo anno l'ispettore ha escluso tutti i conferimenti derivanti dall'acquisto sul mercato, posto che dalla documentazione acquisita agli atti INPS era emerso che parte delle uova conferite dai soci erano state acquistate sul mercato e, quindi, è con riferimento a questi acquisti - che pacificamente non possono rientrare nell'ambito della soccida, trattandosi di mere compravendite - che si è proceduto al recupero dello sgravio contributivo, mentre nessuna rilevanza ha, in questo ambito, il discorso sulla soccida monetizzata.

¹ INFONDATEZZA ED IRRILEVANZA SUL PIANO GIURIDICO DELLE ARGOMENTAZIONI SVOLTE IN SENTENZA IN ORDINE ALLA SOCCIDA MONETIZZATA – VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DELL'ART. 2170 C.C. IN MATERIA DI SOCCIDA MONETIZZATA –

Nessuna attinenza con i fatti di causa ha, quindi, quanto si legge in sentenza: (p.4-5)
“.....che, poi, vi sia una monetizzazione dell'accrescimento di valore degli animali nell'ambito del rapporto associativo (attraverso il quale si realizza il diritto all'utile dell'impresa associata) è un aspetto del tutto differente, che non costituisce acquisto di animali da parte del soccidante, tant'è che la soccida è un istituto giuridico riconosciuto dal codice civile e ben distinto dalla vendita. Gli animali macellati dalla cooperativa provengono tutti dal soccidante in quanto unico proprietario degli stessi per tutta la durata del ciclo di soccida. Nessun trasferimento avviene dal soccidario al soccidante ed il conferimento degli animali, da quest'ultimo effettuato alla cooperativa, è giustificato civilmente e fiscalmente dalla sua fattura emessa a carico della cooperativa per il valore di tutti gli animali. La "monetizzazione" è una forma di compenso presente nel contratto di soccida che nulla ha a che vedere con un acquisto sul mercato”.

Anche sotto questo aspetto la sentenza va in toto riformata.

Il primo motivo d'appello risulta assorbito da quanto esposto in ordine agli altri.

Con riguardo poi alle censure riproposte in questa sede dalla Cooperativa appellata, non esaminate nella Sentenza qui impugnata, si deve osservare quanto segue.

La cooperativa eccepisce: B-1) INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO RELATIVO AL PERIODO 1996 – 2006; B-2) ERRONEITA', CONTRADDITTORIETA' E LACUNOSITA' DEI CONTEGGI SVOLTI DALLA APPELLANTE RECEPITI NEI VERBALI IMPUGNATI.

La prima eccezione risulta parzialmente fondata.

Va anzitutto evidenziato che nella specie, trattandosi di recupero di agevolazioni non spettanti, si versa in un'ipotesi di indebito oggettivo, cui accede l'azione di ripetizione con il relativo termine di prescrizione decennale.

Cass., Sez.Lav., 4/05/2012 n. 6756 è intervenuta su casistica assai simile a quella oggetto del presente contenzioso del recupero degli aiuti di Stato non spettanti.

Nella parte motiva di detta sentenza è possibile leggere che:

“3.4 La diversità tra azione di recupero dello sgravio (da aiuto di Stato illegittimo) già applicato e azione di pagamento di contribuzione non versata impedisce dunque di ricondurre direttamente la prima delle due fattispecie alla specifica previsione dettata, in tema di termine prescrizione, per la seconda, ma, al contempo, neppure facoltizza

l'applicazione analogica di quest'ultima, poichè il ricorso all'analogia può ritenersi consentito soltanto se una controversia non può essere decisa con precisa disposizione, in ipotesi cioè di un vuoto normativo (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 2404/1965; 4754/1995; 9852/2002), che, come tale, impone il ricorso alle disposizioni che regolano casi simili o materia analoghe; tale ipotesi è nella specie da ritenersi tuttavia insussistente, stante l'applicabilità - in difetto, appunto, di differenti peculiari disposizioni -, della disciplina generale di cui all'art. 2946 c.c. (estinzione dei diritti per prescrizione, salvi i casi di diversa disposizione di legge, con il decorso di dieci anni); l'inosservanza di tale disciplina generale, oltre che non consentita dall'ordinamento interno, comporterebbe altresì, nei suoi riflessi sull'attività di recupero, la violazione del principio di equivalenza."

Sulla scorta di tale argomentazione la S.C. supera l'obiezione della ritenuta applicabilità del termine quinquennale di prescrizione sancito dall'art. 3, commi 9-10, L. n. 335/1995 e ritiene, invece, applicabile il termine ordinario decennale di estinzione dei diritti secondo la disciplina generale di cui all'art. 2946 c.c..

Tali considerazioni possono valere anche nel caso che ci occupa, per il quale l'INPS ha in corso azione di recupero di contribuzione versata in minus per effetto della illegittima applicazione di agevolazioni in realtà non spettanti per le ragioni viste.

Si ritiene tuttavia che, anche applicando il termine decennale, sia decorsa la prescrizione sulla contribuzione sgravata relativa al periodo precedente al 31.07.2002.

Infatti, solo con la nota del 23.07.2012, ricevuta il successivo 31.07.2012 (doc. 6, in atti), l'INPS-Sede di Forlì ebbe a interrompere ogni termine di prescrizione.

Va ad abundantiam osservato che l'applicazione del termine decennale di prescrizione viene riconosciuta anche dalla Società opponente: la Ditta con propria mail del 27-31/01/2014 a firma del legale rappresentante, in atti, dà atto, infatti, che: "Con riferimento al Vostro verbale del 2010112014 contestiamo la Vostra richiesta relativa agli anni 1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002 in quanto vige la prescrizione decennale che a nostro avviso decorre retroattivamente dall'anno 2012 data di inizio del Vostro verbale di accertamento...". (cfr. mail 27-31/01/2014, in atti).

Non è invece accoglibile la contestazione svolta dalla cooperativa in ordine ai conteggi INPS.

L'ente ha dato dettagliatamente conto, nelle proprie memorie e negli allegati prospetti, dei complessi rapporti di dare e avere in materia contributiva da parte della appellata. In particolare le due pretese creditorie sono frutto di una rettifica in autotutela disposta dal Direttore della Sede provinciale a seguito della informativa dell'Ufficio Accertamento, Gestione del Credito e Verifica Amministrativa di Forlì.

Conclusi gli accertamenti, il debito che scaturiva dal primo verbale (verbale Verbale Unico di accertamento e Notificazione n. 32 00 000325640 Prot. INPS.1300.20/03/2014.0099614) - pari ad euro 387.375,00, oltre ad euro 48.646,00 a titolo di sanzioni civili - veniva completamente compensato dagli ispettori con agevolazioni richieste, ma non usufruite. L'esito del verbale era un credito della cooperativa pari ad euro 23.231,00 per l'anno 2010 ed euro 93.609,00 per l'anno 2011.

In data 19/06/2014 veniva notificato alla cooperativa un secondo verbale (Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 000417907/DDL del 17/06/2014) inerente la matricola DM relativa alle quote CIG, mobilità e CUAF degli operai a tempo indeterminato: il debito derivante dalla rideterminazione delle agevolazioni legge 67/1988 era pari ad euro 10.713,00, oltre euro 3.603,00 di sanzioni civili.

A seguito di tutti i successivi conteggi² la cooperativa risultava a debito di euro 151.414,46 per rimborsi e compensazioni non spettanti, oltre agli interessi legali e alle sanzioni civili di euro 106.274,00.

² Così riepilogati da INPS:

a) Per gli anni dal 1996 al 3° trimestre 2005 la cooperativa ha usufruito di un rimborso di euro 221.467,39, oltre ad euro 4.945,09 di interessi legati effettuato in data 21.09.2006;

b) Per l'anno 2006 la cooperativa ha effettuato una compensazione sul 1° trimestre 2009 OTI (ovvero ha pagato meno del dovuto) pari ad euro 44.172,80;

c) Per l'anno 2007 la cooperativa ha effettuato una compensazione sul 1° trimestre 2009 pari ad euro 99.064,40 (rispettivamente di euro 23.216,00 sul 1° trimestre 2009 OTI e di euro 75.848,40 sul 1° trimestre 2009 OTD)

d) Per l'anno 2008 la cooperativa ha effettuato una compensazione di euro 26.541,33 sul 2° trimestre 2009 OTD e di euro 101.884,91 sul 1° trimestre 2009 OTD, per un totale di euro 128.426,25;

e) Per l'anno 2009 la cooperativa ha effettuato una compensazione sul 4° trimestre 2009 pari ad euro 144.986,81 (rispettivamente di euro 45.256,95 sul 4° trimestre 2009 OTI e di euro 99.729,86 sul 4° trimestre 2009 OTD);

f) Per gli anni 2010-2011 la cooperativa non ha usufruito di alcun rimborso e non ha effettuato alcuna compensazione.

Totale delle somme compensate e rimborsate pari ad euro 643.062,73 (di cui 638.117,65 di contributi ed euro 4.945,09 di interessi legali). A tale conteggio è conseguita la rideterminazione dell'importo da corrispondere in questi termini per gli anni dal 1996 al 2011:

a) recupero integrale delle agevolazioni relative agli anni dal 1996 al 2006 (rimborso di euro 221.467,39, oltre ad euro 4.945,09, e compensazione pari ad euro 44.172,80) in quanto la CO.P.R.A. si è rifiutata di

In data 03/03/2017 è stata spedita a mezzo Pec comunicazione alla cooperativa inerente l'interruzione dei termini prescrizionali per le somme erogate a titolo di interessi legali pari ad euro 4.945,00 (è stato fornito all'azienda il codice IBAN necessario per il versamento) e lo sgravio totale del credito Inps contenuto nella cartella di pagamento 045-2010-00115023-30 relativo ad agevolazioni anno 2009, in quanto periodo conteggiato e addebitato dal Verbale; in tale missiva, inoltre, si comunicava che nell'acquisizione del Verbale si era tenuto conto dei crediti della cooperativa relativamente agli anni 2010 e 2011 utilizzandoli in compensazione con quanto dovuto all'Istituto e che le somme complessivamente dovute (contributi e somme aggiuntive) calcolate alla data indicata nel verbale ammontavano ad €. 257.688,28 di cui €. 190.241,31 riferite al personale OTD ed €. 67.446,97 riferite al personale OTI.

Ne consegue non solo che non vi è nessuna contraddittorietà tra l'Avviso di Addebito e il Verbale di Accertamento; ma che sin dal 2017, a mezzo della predetta pec, l'azienda è stata perfettamente in grado di comprendere i passaggi logico-matematici che hanno sorretto i conteggi, ed eventualmente di proporre di alternativi.

Tuttavia, né nel ricorso di primo grado, né nella presente memoria di costituzione, offre elaborazioni differenti, limitandosi ad evidenziare presunte anomalie, espungendo dati non omogenei e ponendoli erroneamente a confronto.

INPS ha infatti spiegato che il debito relativo al recupero integrale del rimborso relativamente al periodo dal 1996 al 3° trimestre 2005 è stato inserito sull'ultimo trimestre oggetto di rimborso, ossia il 3° trimestre 2005 CM e OTD: trattandosi di un rimborso è

fornire i documenti richiesti necessari al controllo; DEBITO a carico dell'azienda pari ad euro 265.640,00 oltre interessi legali;

b) agevolazioni riconosciute per l'anno 2007 pari ad euro 66.999,00, compensazioni effettuate dalla cooperativa pari ad euro 99.064,40, DEBITO a carico dell'azienda pari ad euro 32.065,40;

c) agevolazioni riconosciute per l'anno 2008 pari ad euro 99.635,00, compensazioni effettuate dalla cooperativa pari ad euro 128.426,25, DEBITO a carico dell'azienda pari ad euro 28.791,25;

d) agevolazioni riconosciute per l'anno 2009 pari ad euro 125.917,00, compensazioni effettuate dalla cooperativa pari ad euro 144.986,81, DEBITO a carico dell'azienda pari ad euro 19.069,81;

e) agevolazioni riconosciute per l'anno 2010 pari ad euro 100.543,00, nessuna compensazione effettuata dalla cooperativa; tale somma a credito dell'azienda viene compensata dall'ispettore con il debito relativo agli anni precedenti;

f) agevolazioni riconosciute per l'anno 2011 pari ad euro 93.609,00, nessuna compensazione effettuata dalla cooperativa; tale somma a credito dell'azienda viene compensata dall'ispettore con il debito relativo agli anni precedenti.

stato deciso di non suddividere il debito nei vari trimestri dal 1996 in poi, ma di inserirlo integralmente sull'ultimo trimestre oggetto di rimborso.

Questo è il motivo per cui nell'Avviso di Addebito impugnato il periodo a cui si fa riferimento è 3° trimestre 2005-4° trimestre 2009.

Ne consegue la fondatezza dei conteggi, che in ogni caso andranno rielaborati alla luce della qui accertata parziale prescrizione del credito.

Per concludere, anche se la contestazione non è stata riproposta nella memoria di secondo grado, va comunque evidenziata anche la correttezza del regime sanzionatorio applicato.

L'Ispettore precisa che le sanzioni indicate nel Verbale rientrano nel regime di "Incertezza", ovvero nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge (art. 116, comma 10, legge 388/2000).

Nel caso di cessione all'Agente della Riscossione di un debito derivante da Verbale ispettivo relativo alla manodopera agricola, la dicitura contenuta nell'Avviso di addebito e relativa al regime sanzionatorio, a causa di un'anomalia del sistema, è sempre in automatico legge 388/2000 art. 116, comma 8, lettera b), cioè il regime correlato all'evasione contributiva.

Sebbene la dicitura sia errata, il regime sanzionatorio applicato nel caso concreto è quello corretto, ovvero quello previsto dall'art. 116, comma 10, legge 388/2000; pertanto le somme aggiuntive indicate nell'Avviso di Addebito sono state calcolate secondo il regime sanzionatorio corretto.

E' naturale che tali somme aggiuntive siano più alte rispetto a quelle indicate nel verbale, in quanto, non essendo stato effettuato alcun pagamento da parte della cooperativa, queste sono aumentate fino all'effettiva cessione all'Agente della Riscossione.

Posto quanto sopra la sentenza di I grado va in gran parte riformata, in ordine alla effettiva debenza delle somme portate dall'avviso d'addebito opposto in favore di INPS; mentre va

accertata la decorrenza della prescrizione per le somme richieste da INPS e relative al periodo 1996-31/7/2002.

Le spese dei due gradi di giudizio seguono, almeno in parte, il principio della soccombenza della Cooperativa rispetto alla domanda principale di non debenza della contribuzione già oggetto di sgravio; dette spese vengono pertanto poste a carico di CO.P.R.A. in favore di INPS nella misura del 50% dell'intero; la restante parte invece viene compensata tra le parti in forza sia della parziale soccombenza di INPS con riguardo ad una parte del preteso credito, sia della complessiva difficoltà ricostruttiva della vicenda.

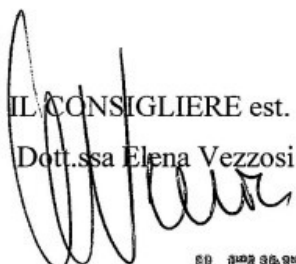
p.q.m.

La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo
Accoglie l'appello di INPS e pertanto, in riforma della sentenza appellata,
in parziale accoglimento del ricorso della società CO.P.R.A. Soc. Coop. Agricola,
accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito
opposti e relativi al periodo 1996-31/7/2002;

conferma per la restante parte i recuperi contributivi e le relative sanzioni portati dagli
avvisi d'addebito di cui è causa;

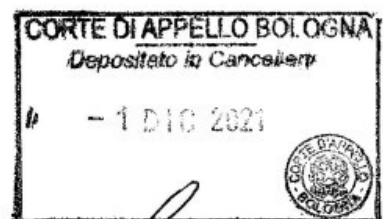
Condanna CO.P.R.A. SOC. COOP. AGRICOLA a rifondere ad INPS le spese di lite
del primo e del presente grado di giudizio in misura del 50% dell'intero, somma già
dimidiata che liquida, quanto al primo grado in € 2500,00 per compensi oltre ad
accessori di legge, e quanto al secondo grado in € 2100,00 oltre accessori; compensato
il restante 50% tra le parti.

Così deciso in Bologna il 18/11/2021


IL CONSIGLIERE est.
Dott.ssa Elena Vezzosi

IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Coco


IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi




IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi